



Cala di Rosa Marina, li 9 marzo 2021
Prot. /ac/ARA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA.

Oggetto: indagine conoscitiva finalizzata all'eventuale affidamento di incarico professionale per prestazione di assistenza e consulenza legale in materia di recupero crediti;

Gent.mi,

Questo Consorzio intende valutare l'assegnazione del servizio di Assistenza e Consulenza legale in materia di recupero crediti;

La S.V. è gentilmente invitata ad inviarci proposta di consulenza, formulata in base alle "Condizioni Generali dell'Indagine Conoscitiva", qui allegate.

L'offerta dovrà pervenire presso la sede dei nostri uffici in Cala di Rosa Marina, entro le ore 12,00 del giorno 17 marzo 2021, esclusivamente in plico chiuso con raccomandata A/R o mediante deposito di plico chiuso con raccomandata a mano di cui sarà rilasciata ricevuta dall'Ufficio Amministrativo del Consorzio.

Gli interessati dovranno includere nel suddetto plico:

- 1) iscrizione all'Albo professionale;
- 2) curriculum vitae dal quale si evinca esperienza di almeno 25 anni ed una specifica esperienza e professionalità in materia di recupero crediti;
- 3) domicilio fiscale nella Provincia di Brindisi;

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità contattando il seguente numero 0831/350528.

Cordiali saluti.

Co.V.Ca.
Il Presidente
Angela Rosa Azzone




CONDIZIONI GENERALI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

1. Oggetto e complessità dell'incarico:

Prestazioni professionali di Assistenza e Consulenza Legale in materia di recupero crediti, nello specifico:

- invio lettera di sollecito di pagamento e costituzione in mora a Consorziati;
- promozione e/o assistenza legale in fase di Negoziazione Assistita;
- Inoltro di Decreto Ingiuntivo per recupero crediti;

Il Professionista si impegna, inoltre, a prestare consulenza ed assistenza legale in materia di recupero crediti e formano oggetto della suindicata prestazione:

- l'esame delle posizioni sottoposte, al fine della valutazione generale dell'esigibilità del credito nella sua formazione temporale e sostanziale dal punto di vista dei requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto e Regolamenti del Consorzio;
- la costituzione in mora del debitore;
- l'attività di supporto agli uffici per la predisposizione della eventuale documentazione necessaria alla individuazione delle voci costituenti il credito vantato;
- la relazione conclusiva della fase preliminare di costituzione in mora;
- l'esame e la preparazione di eventuale "negoziazione assistita" successiva alla costituzione in mora e propedeutica ad ulteriori iniziative previste dalle Legge;
- la sottoscrizione preventiva di apposita convenzione con il Consorzio, qui allegata, finalizzata all'incarico di ogni singola attività di recupero;

Il compenso pattuito nella misura che sarà proposto e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo. Poiché l'attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Professionista nel corso dello svolgimento dell'incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione preventiva al Cliente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.

2. Esecuzione dell'incarico:

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Cliente

- a) nel rispetto delle norme del **Codice deontologico forense** così come riformato dalla

delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 che lo ha adeguato alle previsioni del nuovo ordinamento forense (legge n. 247/2012) e da ultimo così modificato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, di cui al Comunicato 13 aprile 2018, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86.

- b) nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile in materia di recupero crediti nei condomini, in quanto compatibile con la natura giuridica del Consorzio, quale "Associazione non Riconosciuta" organizzata con un proprio Statuto Sociale e gestito da un Consiglio di Amministrazione con il controllo di un Collegio Sindacale, cui sono demandati i compiti assegnati per i Sindaci delle S.p.A., dell' art. 63 disp. att. c.c., cui lo Statuto sociale fa espresso riferimento.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico ha durata fino al 30/04/2021 ed è prorogabile.

4. Compensi, spese e contributi

4.a - Compensi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista verrà riconosciuta la somma di € _____, oltre iva e cp, per ogni lettera di costituzione in mora inviata; i compensi di ogni altra diversa attività, che comunque sarà oggetto di apposito incarico che sarà conferito di volta in volta con delibera del C.d.A., verranno liquidati nella misura indicata nella apposita convenzione allegata al presente bando;

Il pagamento dovrà avvenire all'atto della presentazione dell'avviso di parcella da parte del Professionista.

4.b - Spese e contributi

I compensi pattuiti sub 4.a si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del 22%) e del contributo integrativo previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati (attualmente nella misura del 4%).

Al Professionista saranno inoltre riconosciute le spese generali di studio, riferibili a materiale di consumo, telefonate, fax, fotocopie, cancelleria, segreteria, personale, aggiornamento professionale, informatizzazione, etc, necessarie alla copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, quantificate nella misura del 15% del compenso stabilito sub 4.a.

5. Obblighi del Professionista

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.). Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non

comportano responsabilità di alcun tipo.

Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi.

6. Diritti e Obblighi del Cliente

Il Cliente ha diritto di essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Cliente.

Il Cliente ha la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari di cui il Professionista intende avvalersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di mettere a disposizione del Professionista, anche mediante copia cartacea, la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

Il Cliente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata, in originale, esclusivamente presso gli Uffici del Committente.

Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti.

7 - Deposito della documentazione

Il Professionista è autorizzato a trattenere presso il suo Studio copia della documentazione fornita dal cliente, necessaria all'espletamento dell'incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di ritirare la documentazione, a richiesta del Professionista, ovvero all'atto della cessazione dell'incarico professionale.

8. Antiriciclaggio

Il Cliente dichiara di:

a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l'obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all'eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione professionale, come espressamente

previsto dalla normativa Antiriciclaggio.

b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell'UIF o di qualunque altra Autorità competente.

In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

9. Protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:

- a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

10. Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art, 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

11. Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera di incarico si sia protratto per oltre 365 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o tramite comunicazione via posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

12. Recesso del Professionista

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

Il Cliente riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso:

- il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
- il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista vertenti sull'oggetto del contratto.

Il suddetto elenco ha valenza esemplificativa e non esclusiva.

In tali circostanze egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il recesso del Professionista avverrà dando comunicazione scritta al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso di tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al Cliente in ordine agli adempimenti che

scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso.

13. Recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

14. Polizza Assicurativa

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. _____, massimale pari a euro _____, stipulata con la _____, Agenzia di _____.

Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o Inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.

Obbligo di denuncia e decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunciati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione.

La mancata tempestiva denuncia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso il Professionista, a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al Professionista.

15. Clausola di Mediazione e Arbitrato

Il Cliente e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte di un Organismo di Mediazione. Il Cliente e il Professionista si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato.

16. Registrazione

La registrazione del presente contratto sarà a carico della parte richiedente;

CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

Tra il Sottoscritto, _____, nella sua qualità di rappresentante legale del Co.V.Ca - Consorzio Cala di Rosa Marina (Cod. Fisc.: 81005290747) e l'Avv. _____ (in seguito, per brevità, chiamato incaricato), C.F. _____, P. IVA _____, iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di Brindisi con il n. ____/____ con studio in _____ alla Via _____ n° ____ (n. telefonico/fax _____ indirizzo e-mail _____ Pec _____)

dove intende ricevere ogni successiva comunicazione, convengono quanto segue.

L'Avvocato designato dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

ART.1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio del Consorzio:

nella controversia promossa da _____ innanzi a _____ con atto introduttivo notificato in data _____;

nella controversia da proporre _____ innanzi a _____ nei confronti di _____;

ART.2. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura il Consorzio si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

ART.3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

- di essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere tenuto al versamento dei relativi obblighi contributivi (*in caso di non iscrizione all'Istituto di previdenza specificare la motivazione*).....;
- di essere in possesso della partita Iva e pertanto di essere tenuto al pagamento della predetta imposta (*in caso di esenzione dal regime fiscale Iva specificare la motivazione*).....;
- di essere, a titolo di ritenuta d'acconto, alla corrispondente trattenuta sui compensi che il Consorzio liquiderà al sottoscritto professionista in ragione dell'incarico di cui alla presente convenzione (*nel caso non sia operabile la ritenuta d'acconto specificare la motivazione*).....;
- di avere/non avere dipendenti e pertanto di avere/non avere posizioni aperte nei confronti degli Enti interessati al rilascio del DURC. Nel caso il professionista incaricato abbia personale alle proprie dipendenze, lo stesso si impegna a trasmettere il relativo DURC.

L'Avvocato incaricato si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

rispetto a quanto innanzi dichiarato sub a), b), c) e d).

ART.4. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, il Consorzio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

ART.5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente articolo 4). In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, il Consorzio agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente articolo 4).

ART.6. L'Avvocato incaricato, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Consorzio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere.

Inoltre, l'Avvocato incaricato dovrà notiziare il Consorzio di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa.

L'Avvocato incaricato dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura -se del caso- ed in merito alla utilità nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse nella causa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'Avvocato incaricato assicura la propria presenza presso gli Uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'Avvocato incaricato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio.

ART.7. Il Consorzio fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART.8. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio, a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato, nonché a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03.

ART.9. In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.

In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute al professionista le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono ovvero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato; in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, saranno applicati, come parametro, i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 avuto riguardo alle sole fasi del giudizio alle quali si riferiscono le prestazioni effettivamente rese dal professionista.

ART.10. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la causa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale o giusta conciliazione giudiziale, il compenso convenuto con la presente convenzione di cui al successivo articolo 13), sarà rideterminato in ragione dell'attività effettivamente svolta sino all'avvenuta definizione della lite, avendo riguardo, come parametro, alle singole fasi di giudizio di cui al D.M. n. 55/2014.

ART. 11. Il compenso spettante al professionista all'esito del giudizio viene stabilito al momento del conferimento dell'incarico difensivo nel rispetto del seguente Tariffario, redatto in conformità ai parametri di riferimento di cui al Decreto Parametri Forensi 55/2014 aggiornato al 2018 (DM 37/2018)

ART.12. L'Avvocato incaricato dichiara di aver ricevuto e letto il Tariffario di cui all'art. 11 e di accettarne integralmente il contenuto in uno con le seguenti condizioni relative alla determinazione ed al pagamento del compenso:

a) Il valore della controversia è determinato a norma del c.p.c. L'art. 10 co. 1 c.p.c. prevede che il valore sia dato dal petitum iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (vedasi anche Cass.4.10.2001 n. 10612). Fa eccezione al principio l'ipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico; in tal caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cass. II 6.12.2002 n. 17354).

Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise incidenter tantum) (Cass. Sez. lav. 22.06.2004 n. 11623).

Ex art. 10 co. 2 c.p.c. le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto si cumulano ai fini della determinazione del valore.

La norma citata postula l'identità del soggetto attivo e/o passivo, e, pertanto, non si cumulano tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo). (Cass. III 12.10. 1998 n. 10081).

A maggior ragione non si cumulano le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cass. sez. V 01.04.2003 n. 4960).

In questi ultimi due casi nella determinazione del valore della controversia ai soli fini della redazione della nota specifica, si dovrà avere riguardo alla domanda di importo inferiore;

b) i compensi professionali saranno determinati e liquidati, avuto riguardo al valore della controversia determinato come sub a), sulla base del Tariffario di cui all'art. 11, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2015, nei valori minimi in esso indicati, al quale il richiamato Tariffario è conforme.

Pe le cause non espressamente previste nella presente convenzione troveranno applicazione i valori minimi indicati per ciascuna fattispecie dal D.M. 55/2014.

Non saranno riconosciute spese per la trasferta e la domiciliazione, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alle Magistrature superiori e limitatamente alle voci di spesa analiticamente documentate, afferenti esclusivamente quelle di viaggio e di domiciliazione.

c) Nella determinazione del compenso, per ragioni di economicità, è fatta salva la facoltà di derogare agli importi di cui al Tariffario di cui all'art. 11 laddove venga officiato difensore del Consorzio il medesimo legale per più giudizi. In tal caso, le parti potranno concordare una riduzione degli importi dovuti in base al richiamato tariffario in una misura non superiore al 10% in relazione al numero degli incarichi affidati.

d) Nel caso in cui venisse avviata la procedura di negoziazione assistita per il recupero crediti, all'Avvocato incaricato spetterà il compenso previsto nel Tariffario di cui all'art.11, nella misura percentuale ivi indicata, da calcolare sulla quota capitale incassata con o senza interessi. Nessun compenso sarà dovuto nel caso in cui l'invito alla negoziazione assistita sia rifiutato dalla controparte o non giunga a conclusione la relativa procedura, atteso che, in tal caso, al legale sarà riconosciuto il solo compenso spettante per il procedimento monitorio successivamente attivato.

ART. 13. Alla stregua di quanto disciplinato nel precedente art. 12, l'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso nella misura omnicomprensiva e forfettaria di euro:

_____ oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge, dichiarando altresì che lo stesso sia liquidato mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente intestato a _____ codice IBAN _____.

Il compenso verrà liquidato alla conclusione della procedura giudiziaria o stragiudiziale richiesta, ferma restando la facoltà di rimborsare al legale le spese vive documentate (contributo unificato, bolli, registrazione atti).

ART. 14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia, dichiarando espressamente di accettare tutte le clausole innanzi riportate.

Il Professionista incaricato

Il Legale Rappresentante

Essendo i compensi previsti nella lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.